

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	146
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	165
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	166
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	167
Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	149
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	169
Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	151
Sui lavori della Commissione	163
AVVERTENZA	164

SEDE PLENARIA

Mercoledì 5 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, indi del Vice Presidente Luciano CAVERI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Giannicola Sinisi.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 28 aprile 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che il sindaco del comune capoluogo di provincia è membro di diritto del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto esponente politico. Non comprende pertanto l'assenza all'interno del comitato del presidente della giunta provinciale. Conclude facendo presente la opportunità della previsione secondo cui anche i sindaci dei comuni che

non sono capoluogo di provincia possono partecipare alle sedute del comitato qualora si affrontino questioni relative al loro ambito territoriale.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, con riferimento agli emendamenti (*vedi allegato 2*) presentati alla proposta di parere depositata (*vedi allegato 1*) fa presente che la tematica dell'ordine pubblico risulta più attinente alla sfera delle aree metropolitane, e che occorre salvaguardare il carattere del comitato come organo di consulenza del prefetto e quindi rispondente a coloro che esercitano funzioni di pubblica sicurezza. Relativamente poi alla questione della partecipazione al comitato del presidente della giunta provinciale, osserva che a quest'ultimo non sono riconosciute funzioni di sicurezza pubblica. Aggiunge che il testo attualmente all'esame del Senato relativo al coordinamento delle forze di polizia prevede una integrazione dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che istituisce il comitato provinciale per l'ordine pubblico, che risulta diversa dall'integrazione proposta nel testo in esame risultando infatti circoscritta all'interno del comitato la presenza del sindaco del comune capoluogo di provincia. Propone pertanto di arricchire la fattispecie in merito alla presenza nel comitato, conservando al contempo a quest'ultimo la natura di organo di consulenza e riconoscendogli requisiti più attinenti all'ordine pubblico che a problemi di indirizzo, di monitoraggio e di analisi. Suggestisce pertanto di riconoscere solo al sindaco del comune capoluogo della provincia delle aree metropolitane il ruolo di membro del comitato, garantendo al sindaco invece del comune capoluogo di provincia la partecipazione alle sedute dello stesso qualora si affrontino questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale. Per i sindaci degli altri comuni resta fermo il potere del prefetto di convocarli: inoltre si riconosce agli stessi la possibilità di essere auditi qualora si trattino questioni di ordine pubblico relative al loro ambito territoriale. Conclude

ritenendo opportuno prevedere che il comitato convochi periodicamente conferenze provinciali in materia di ordine e sicurezza pubblica, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, anche su sua richiesta.

Il sottosegretario Giannicola SINISI fa presente la disponibilità del Governo a valutare attentamente le considerazioni della Commissione. Reputa inoltre pertinente il richiamo del relatore al testo attualmente all'esame del Senato diverso dal testo del provvedimento in esame.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD) esprime perplessità sulla proposta del relatore di riconoscere quale membro del comitato il sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane. Ritiene infatti che non sempre la struttura amministrativa dell'area metropolitana sia in grado di garantire i comuni in essa ricompresi. Conclude rilevando che il problema dell'ordine pubblico non può essere esaminato facendo riferimento al ruolo amministrativo del comune.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), dichiarando di condividere le osservazioni del relatore e le preoccupazioni del senatore Gubert, propone che, nel rispetto dell'autonomia dei comuni, siano convocati alla seduta del comitato anche i sindaci dei comuni diversi dal comune capoluogo di provincia. Aggiunge che appare opportuno estendere ai parlamentari del relativo collegio la partecipazione alla conferenza provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata dal comitato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) concorda con le osservazioni del relatore e fa notare che la partecipazione alle sedute del comitato del sindaco del comune capoluogo di provincia non esclude la possibilità per i sindaci di altri comuni di essere auditi o convocati. In tal modo si garantisce una struttura snella.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) fa presente che il sindaco del comune capoluogo di provincia apporta all'interno del comitato la sua esperienza in materia di ordine pubblico, contribuendo così alla prevenzione sul territorio. Si dichiara inoltre favorevole a prevedere che anche i sindaci di altri comuni possano essere convocati alla seduta del comitato.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) concorda con l'impostazione del relatore e invita a valutare l'opportunità per i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano di richiedere la convocazione del comitato viste le loro competenze in materia di pubblica sicurezza.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) non comprende il motivo per cui il sindaco del comune capoluogo di provincia possa partecipare al comitato a differenza dei sindaci di altri comuni. Se la giustificazione è meramente politica, essa non prova abbastanza. Reputa pertanto preferibile la proposta del relatore di riconoscere al solo sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane il ruolo di membro del comitato prevedendo per gli altri sindaci la possibilità di intervenire qualora vengano in rilievo questioni di ordine pubblico relative ai loro ambiti territoriali.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente che il testo all'esame del Senato prevede che il sindaco del comune capoluogo di provincia partecipi alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possano comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Sulla base delle considerazioni emerse propone pertanto di modificare la parte dispositiva della proposta di parere depositata inserendo le seguenti osservazioni: 1) al punto a) che modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sostituire

le parole « dal sindaco del comune capoluogo di provincia » con le seguenti « dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e delle leggi regionali »; 2) al punto b) sostituire le parole « dopo il quarto comma » con le parole « dopo il secondo comma »; 3) sostituire al punto b) le parole da « La convocazione... » fino a « ordine del giorno del comitato » con le seguenti: « Per la trattazione delle questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale, su richiesta del sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane, è integrato ove occorra l'ordine del giorno del comitato. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane per la trattazione delle medesime questioni »; 4) al punto b) aggiungere dopo le parole « l'ordine del giorno del comitato. » le seguenti « Il sindaco del comune capoluogo di provincia e, relativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, il presidente della giunta provinciale partecipano alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale »; 5) al punto b) sostituire l'espressione « il prefetto può inoltre convocare anche i sindaci degli » con l'espressione « il prefetto convoca i sindaci di »; 6) aggiungere alla fine del punto b) le seguenti parole: « I sindaci degli altri comuni interessati possono comunque chiedere di essere auditi dal comitato, qualora abbiano questioni da trattare riferibili ai loro ambiti territoriali nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica »; 7) aggiungere alla fine del punto b) le seguenti parole « Sono istituite le conferenze provinciali per l'ordine e la

sicurezza pubblica. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convoca periodicamente, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, anche su sua richiesta, le conferenze provinciali per rafforzare gli elementi di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nella affermazione del diritto alla sicurezza e per esprimere gli indirizzi su tale materia».

Invita pertanto i presentatori al ritiro degli emendamenti Pinggera 1 e Pistelli 2.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto), pur concordando con la proposta del relatore, invita a valutare l'opportunità di inserire come membri del comitato anche i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE (DS-U), *relatore*, fa presente l'inopportunità della proposta del senatore Pinggera visto che viene riconosciuto il ruolo di membro del comitato non più al sindaco del comune capoluogo di provincia ma al sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ritira il suo emendamento 1.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento Pistelli 2.

La Commissione approva la proposta di modifica delle osservazioni da inserire nel parere formulata dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro UPD) intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale dichiara di astenersi ritenendo che il parere leda la pari dignità dei comuni. Non ravvisa alcun motivo per cui occorra distinguere il sindaco del comune capoluogo dal sindaco di altri comuni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione il

parere quale risulta dalla riformulazione approvata (vedi allegato 3).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 4 maggio 1999.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto Min. linguist.), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti Frattini 1, Gubert 2, Frattini 11, Magnalbò 12, Gubert 13, Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17 e Caveri 18 su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi (vedi allegato 2 della seduta del 4 maggio in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari).

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la formulazione dell'emendamento Frattini 1 dal seguente tenore: *Aggiungere al punto c) della premessa della proposta di parere dopo l'espressione «la trasformazione della struttura amministrativa» la seguente «e l'adeguata valorizzazione delle risorse professionali»; aggiungere dopo il punto c) della premessa alla proposta di parere il seguente punto «rilevato che occorre chiarire l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo di intervento, definendo compiutamente i rapporti tra agenzia e organismi pagatori istituiti a livello regionale, e che occorre salvaguardare il ruolo di organismo di intervento espletato dall'Ente Nazionale risi».*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Frattini 1 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la riformulazione dell'emendamento Gubert 2 dal seguente tenore: *all'articolo 2 comma 3, aggiungere dopo le parole « sede legale in Roma » le seguenti « fatte salve le diverse determinazioni statutarie di cui al comma 1 dell'articolo 10 ».*

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Gubert 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, ribadisce il parere contrario all'emendamento Frattini 11 visto che il consiglio di amministrazione dell'agenzia non può insediarsi dopo l'approvazione dello statuto e del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, poiché lo stesso consiglio formula la proposta di statuto e delibera il regolamento di amministrazione dell'agenzia.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), pur comprendendo le considerazioni del relatore, fa presente che il suo emendamento nasce dall'esigenza di evitare che l'insediamento del consiglio di amministrazione in assenza dello statuto impedisca al consiglio medesimo di svolgere poteri di gestione. Tali poteri di gestione non possono essere esercitati neanche dal commissario liquidatore visto che l'insediamento del consiglio di amministrazione implica per quest'ultimo la cessazione dalle funzioni. Tale situazione creerebbe problemi per la gestione delle nuove campagne e quindi danneggerebbe gli agricoltori.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), dichiarando di condividere le considerazioni del deputato Frattini, coglie l'occasione per dichiarare che il gruppo di Alleanza Nazionale si astiene dalla votazione sul parere e si allontana dall'aula. Ritiene di non poter esprimere voto contrario sul parere visto che la riforma dell'AIMA è necessaria. Reputa peraltro di non poter esprimere voto favorevole sul parere visto che sono stati respinti emen-

damenti del gruppo di Alleanza Nazionale sul cui contenuto si era già pronunciato favorevolmente il Ministro per le politiche agricole presso la Commissione agricoltura del Senato.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) propone di prorogare i poteri di gestione straordinaria del commissario fino all'insediamento del consiglio di amministrazione.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, concorda con la proposta di prevedere che il commissario liquidatore continui a compiere atti urgenti e indifferibili fino all'insediamento del consiglio di amministrazione.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Frattini 11 nei seguenti termini: *siano coordinati le procedure e i tempi di passaggio delle funzioni dal commissario liquidatore al consiglio di amministrazione in modo da consentire il compimento degli atti urgenti e non differibili.*

Concorde il presentatore, la Commissione approva il testo dell'emendamento Frattini 11 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la riformulazione degli emendamenti Magnalbò 12, Gubert 13 di analogo contenuto dal seguente tenore: *si preveda all'interno del comitato di cui all'articolo 13, costituito presso il Ministero del tesoro, anche la presenza di funzionari regionali che abbiano idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di attribuire, nell'ambito del processo di decentramento avviato dalla legge n. 59 del 1997 anche alle regioni a statuto ordinario i compiti di certificazione nei limiti in cui ciò è reso possibile dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea.*

Concorde il senatore Gubert, la Commissione approva il testo degli emendamenti Magnalbò 12 e Gubert 13 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, propone la riformulazione degli emendamenti Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17 e Caveri 18 di analogo contenuto dal seguente tenore: *per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvede, in merito alle funzioni e attribuzioni che non siano già da esse esercitate sulla base delle norme di attuazione, al trasferimento delle competenze di cui al presente decreto con ulteriori norme di attuazione da emanare tempestivamente.*

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, fa presente che occorre chiarire che il testo riformulato proposto dal relatore è sostitutivo dell'attuale testo dell'articolo 14 del provvedimento in esame.

Il senatore PINGGERA invita il relatore a mantenere fermo per le province autonome di Trento e Bolzano quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U), *relatore*, preso atto delle osservazioni emerse, modifica la precedente riformulazione degli emendamenti in esame nel seguente modo: *si sostituisca il testo dell'articolo 14 con il seguente: « Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvede, in merito alle funzioni e attribuzioni che non siano già da esse esercitate sulla base delle norme di attuazione, al trasferimento delle competenze di cui al presente decreto con ulteriori norme di attuazione da emanare tempestivamente. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 ».*

Concordi i presentatori, la Commissione approva gli emendamenti Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17 e

Caveri 18 nel testo riformulato dal relatore.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva proposto le seguenti integrazioni alla proposta di parere: a) *al punto 1 del parere sostituire l'espressione « all'articolo 2, comma 4 » con l'espressione « all'articolo 4, comma 2 »*; b) *all'articolo 5, comma 4 del decreto sostituire l'espressione « basati sull'impiego del telerilevamento » con l'espressione « effettuati mediante telerilevamento »*; c) *aggiungere alla fine del punto 8 della proposta di parere la seguente espressione « di cui al comma 1 dell'articolo 6 »*; d) *sostituire al punto 10 della proposta di parere l'espressione « termine temporale » con l'espressione « termine limitato ».*

La Commissione approva le proposte di integrazione formulate dal relatore.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro UPD), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, dichiara di astenersi.

Il senatore Massimo WILDE (Lega Nord-Padania Ind.), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, dichiara di astenersi.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, pone in votazione il parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, dichiara preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa del senatore Massimo WILDE (*vedi allegato 3 della seduta del 4 maggio nel Bollettino e delle Giunte delle Commissioni parlamentari*).

Schema di decreto legislativo recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 27 aprile 1999.

Il senatore Massimo WILDE (Lega Nord per la Padania) osserva che il testo del decreto legislativo si rivela lacunoso e impreciso. È involutivo rispetto alla legislazione vigente in materia di sport, è anacronistico, rispetto allo sviluppo sociale, culturale ed economico. La questione dello sport può essere risolta non riordinando il CONI, sebbene emanando una legge quadro che sia conforme alle norme costituzionali in materia di diritti fondamentali, di rapporti civili, di rapporti etico sociali, di rapporti economici, e alle norme comunitarie sulla concorrenza e il mercato. Il CONI, nella prospettiva del testo del decreto legislativo, permane nel suo ruolo di ente strumentale dello Stato in materia di sport, già delineato dal legislatore con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, che è abrogata nella lettera ma non nello spirito. Sostanzialmente, non muta la filosofia dello Stato che dispone normativamente un sistema organizzativo delle attività sportive regolato da un gestore unico pubblico in un regime di monopolio-oligopolio in cui gli operatori agiscono non in riferimento ad un mercato libero e in regime di concorrenza, ma devono sottostare alle regole del monopolista. Per cui è limitato lo sviluppo delle risorse volitive ed economiche dell'iniziativa privata, restringendosi la competizione ad un numero vincolato di operatori. Il CONI è ricompreso nella legge 20 marzo 1975, n. 70 che lo qualifica ente di alto rilievo preposto a servizi di pubblico interesse. È stata esclusa l'opportunità di trasformare il CONI in ente con personalità giuridica di diritto privato prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il rapporto CONI-CIO continua a condizionare il sistema sportivo italiano che finisce per subire il giogo delle regole olimpiche e la subordinazione ad un ordinamento sportivo internazionale, costituito da una associazione di individui, che lo Stato italiano non riconosce, ma a

cui si cerca di attribuire erroneamente una caratteristica di sovranazionalità, accogliendo nel nostro ordinamento statale regole impositive, in via indiretta attraverso il CONI, come se si trattasse di norme internazionali generalmente riconosciute.

L'attività agonistica continua ad essere riservata al CONI ignorando sul tema la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517 che ha individuato il limite delle competenze esercitabili dallo Stato attraverso il CONI in materia sportiva, e le competenze delle regioni e degli enti locali nella stessa materia svolta sia in forma agonistica che non agonistica. È importante rilevare che il sistema, che emerge dal testo del decreto legislativo, era stato previsto già dal legislatore del 1942, in una visione chiara per il profilo politico di controllo delle attività sportive, ed è ora riaffermato con il potere dell'autorità governativa che esercita il controllo di merito, oltre quello di legittimità, sulla gestione del CONI, che a sua volta esercita lo stesso controllo di merito sulla gestione delle federazioni. È infatti stabilito che l'autorità di governo ha il potere di commissariare il CONI e all'ente è riconosciuta la facoltà di commissariare le federazioni. Passando ad esaminare i singoli articoli del decreto, fa presente che all'articolo 1 si riafferma la personalità di diritto pubblico del CONI che non perde pertanto la sua qualifica di ente preposto a « servizi di pubblico interesse ». (Legge 20 marzo 1975, n. 70; nella tabella allegata alla legge, il CONI è inserito tra gli « enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero »). Inoltre, l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, emanato in attuazione della stessa legge n. 70 del 1975, comprende il CONI tra gli enti pubblici non economici « di alto rilievo ». È confermata la riserva allo Stato della vigilanza sul CONI esercitata dal Ministro per i beni e le attività culturali già prevista all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Nello stesso tempo, escludendo la trasformazione del CONI in ente con personalità

giuridica di diritto privato opzione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 si è nuovamente qualificato il CONI ente preposto a «servizi di rilevante interesse pubblico». Quindi è confermato sia l'indirizzo politico della legge n. 70 del 1975, sia la natura del CONI di ente strumentale dello Stato quale unico gestore pubblico dello sport nazionale. All'articolo 2, comma 1, si prevede che lo Stato affida al CONI la gestione dello sport nazionale riproducendo lo spirito della legge 16 febbraio 1942, n. 426, che tuttavia è dichiarata abrogata. In particolare, sono ristabiliti i compiti del CONI previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 426 del 1942. È altresì riaffermata l'esigenza della conformazione del CONI ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, di attuazione della legge n. 426 del 1942. Occorre osservare che non è ammissibile subordinare il CONI, quale esponente dell'ordinamento sportivo nazionale, ad un ordinamento sportivo internazionale, il CIO, ovvero ad un pluralismo di ordinamenti sportivi internazionali, le federazioni internazionali, che non sono riconosciuti dallo Stato, né hanno la caratteristica della sovranazionalità, sebbene della originalità. La conformazione agli ordinamenti sportivi internazionali ha il suo limite nelle regole tecniche e organizzative che disciplinano le competizioni, seguendo l'indirizzo della Corte Costituzionale che con la sentenza 17 dicembre 1987, n. 517 ha individuato nel rapporto del CONI (*rectius* Federazione italiana gioco calcio) con l'ordinamento sportivo internazionale, nel caso di specie la *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), una conformazione regolamentare per l'organizzazione delle competizioni sportive programmate, escludendo la natura sovranazionale della FIFA. È riaffermata la dicotomia tra le attività sportive agonistiche ad ogni livello,

correlate alle specifiche attività promozionali, riservate al CONI e la promozione di attività sportive e ricreative riservate alle regioni e ai comuni, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Sul punto occorre però rilevare che la Corte costituzionale con citata sentenza n. 517 del 1987 ha precisato che in materia sportiva le competenze esercitabili dallo Stato attraverso il CONI sono limitate alle attività agonistiche (con i relativi impianti e attrezzature) e che siano regolate, e non semplicemente riconosciute, dall'ordinamento sportivo internazionale, purché si tratti di competizioni programmate, e non occasionate da particolari circostanze o particolari momenti. La competenza sulle restanti attività sportive (con i relativi impianti e attrezzature) sia agonistiche che non è estesa alle regioni e agli enti locali. Seguendo l'indirizzo della Corte costituzionale, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 appaiono limitative delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di sport agonistico e non agonistico e pertanto occorre una revisione della materia che riequilibri le competenze.

All'articolo 2, commi 2 e 3, è richiamata la legge 31 gennaio 1992, n. 138 che prevede il concerto dei ministri per i beni e le attività culturali, tesoro e bilancio e funzione pubblica per l'approvazione delle deliberazioni del consiglio nazionale del CONI in materia di regolamento organico e di regolamento di amministrazione e contabilità. Non è chiaro perché dal concerto per l'approvazione dello statuto sia stato escluso il Ministro per la funzione pubblica. La previsione della nomina di uno o più commissari *ad acta* da parte del Ministro per i beni e le attività culturali conferma la natura del CONI quale ente strumentale dello Stato. All'articolo 3 è stato escluso dagli organi del CONI il segretario generale e inserito il Comitato nazionale per lo sport per tutti. Le Federazioni sportive nazionali perdono la

loro natura di organi tecnici. La durata delle cariche permane quadriennale. Il presidente e i componenti la giunta nazionale possono essere confermati una sola volta. È riproposta la limitazione del mandato prevista dall'articolo 32 della legge n. 70 del 1975. Tra i soggetti che non possono far parte o essere titolari degli organi del CONI non sono inclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. L'articolo 32, ultimo comma, della legge n. 70 del 1975 vieta la partecipazione di magistrati nella giunta esecutiva del CONI, mentre ne consente la partecipazione nel consiglio nazionale, se eletti presidenti di federazione. La legge 15 febbraio 1953, n. 60, dispone l'incompatibilità del mandato parlamentare con la carica di componente la giunta esecutiva, non per la carica di componente il consiglio nazionale se il parlamentare è eletto presidente di federazione. Aggiunge che la commissione sportiva di garanzia è uno strumento del tutto nuovo non rinvenendosi dei precedenti similari nell'ordinamento sportivo italiano. La sua costituzione appare di difficile realizzazione soprattutto per l'incerta e problematica individuazione delle finalità.

Relativamente all'articolo 4, osserva che la composizione del consiglio nazionale si differenzia sostanzialmente da quella prevista dall'articolo 7 della legge n. 426 del 1942. Attualmente i componenti del consiglio nazionale sono quaranta: diventano cinquantasei per l'inserimento dei quattro membri CIO e di dodici atleti e tecnici federali calcolati con la formula, prevista dal comma 3, che stabilisce un numero non inferiore al trenta per cento dei presidenti di federazione attualmente trentanove.

Non condivide l'articolo 4, comma 2, visto che lo Stato affida al CONI il ruolo di gestore unico pubblico dello sport nazionale e quindi l'ente istituzionalmente non può perseguire soltanto ed esclusivamente le finalità del CIO.

Relativamente all'articolo 6, fa presente che la composizione della giunta nazionale è sostanzialmente diversa da quella prevista dalla legge n. 426 del 1942. I

componenti passano stabilmente da dieci a quindici e i membri italiani del CIO in conformità dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986 partecipano alle riunioni della giunta esecutiva, con diritto di voto, ma non ne sono componenti. Quanto al presidente del Comitato nazionale sport per tutti, partecipa alle riunioni della giunta nazionale ma non ne è componente. Il segretario generale perde la qualifica di componente la giunta nazionale. Il fatto nuovo è costituito dalla incompatibilità tra la carica di componente la giunta nazionale e di presidente di federazione. L'incompatibilità è estesa anche agli altri componenti del consiglio nazionale che non siano presidenti di federazione. Inoltre la carica di componente la giunta nazionale è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni. Non è prevista invece l'incompatibilità con cariche in associazioni e società sportive. All'articolo 6, la lettera c) rende problematica l'individuazione di quali siano i « soggetti sportivi riconosciuti ». L'articolo 7, comma 2, lettera b) modifica all'articolo 1, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 138 nella parte in cui prevede che sia il consiglio nazionale e non la giunta esecutiva a deliberare le norme di funzionamento e di organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico. Inoltre, il CONI perde la competenza deliberativa in materia di regolamento di amministrazione e contabilità, come previsto dallo stesso articolo 1, comma 1, della legge n. 138 del 1992, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. Ne consegue che in materia di regolamento di amministrazione e contabilità l'ente non è più sottratto alla disciplina generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 prevista per gli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975.

Va rilevato che il ministero del tesoro e bilancio ha approvato un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità che ha già avuto il parere della Corte dei conti (22 aprile 1998), ma non è stato ancora emanato. Pertanto il regolamento

di amministrazione e contabilità deliberato dal consiglio nazionale in conformità dell'articolo 1, comma 1, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 138 del 1992 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 7 agosto 1997, è da ritenersi abrogato nelle parti in cui vi è difformità con le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 69 del 1979 e con le emanande nuove norme del ministero tesoro e bilancio nella stessa materia.

All'articolo 8, comma 3, reputa pleonastico il decreto di nomina del ministro per i beni e le attività culturali, visto che l'elezione immette l'eletto nelle sue funzioni. Nell'ipotesi della designazione del presidente del CONI è invece necessario il decreto di nomina del ministro.

All'articolo 10, non comprende perché il Comitato nazionale sport per tutti debba assumere la qualificazione di organo del CONI, osservando che nella sua composizione sono compresi i rappresentanti degli enti di promozione sportiva, delle regioni e degli enti locali.

All'articolo 14, comma 1, manca il riferimento alle Federazioni sportive internazionali a cui sono affiliate le federazioni nazionali per il rapporto tecnico organizzativo. È prevista la partecipazione non in forma societaria per gli sport individuali, ove ciò sia consentito dagli statuti delle federazioni nazionali. Le federazioni nazionali acquisiscono personalità giuridica di diritto privato. Ai fini sportivi devono ottenere il riconoscimento del consiglio nazionale del CONI. Inoltre con l'abrogazione della legge n. 426 del 1942 le federazioni perdono la qualifica di organi tecnici del CONI e quindi la loro natura pubblica, tranne quelle che sono qualificate enti pubblici. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni, nel senso di altre e diverse rispetto alle attuali, deve essere concesso a norma dell'articolo 12 del codice civile, previa deliberazione ai fini sportivi del consiglio nazionale del CONI.

Reputa opportuno inserire nel decreto un articolo per il riconoscimento delle

professioni tecnico sportive, visto che in Italia è tuttora assente. In concreto, si tratta del riconoscimento delle qualifiche professionali degli operatori sportivi (allenatori, istruttori, maestri, insegnanti di educazione fisica e sportiva) fatta eccezione per i maestri di sci il cui riconoscimento è regolato da leggi statali e regionali. L'assenza di tale riconoscimento impedisce la libera circolazione sul territorio ed in Europa dei suindicati tecnici poiché non è stato ancora messo ordine in materia soprattutto per quanto riguarda i decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 e la legge n. 91 del 1981, che all'articolo 2 demanda al CONI il controllo e le autorizzazioni per le professioni, venendo meno all'attuazione delle direttive comunitarie n. 89/48 e n. 92/51.

Relativamente alla gestione delle scommesse da parte del CONI osserva che si tratta di un problema che non viene considerato dal presente decreto, ma che non può essere eluso in quanto deriva dalla gestione delle scommesse il finanziamento dell'ente.

La questione verte su due aspetti. In primo luogo, occorre considerare l'idoneità del CONI quale organismo di diritto pubblico a gestire direttamente i concorsi pronostici totogol, totocalcio, totosei e connessi a competizioni sportive dallo stesso ente organizzate. Chiede se il CONI possa gestire il concorso pronostici con l'attuale struttura pubblicitaria, perché se tale gestione rientra nelle attività commerciali essa è estranea all'organismo di diritto pubblico. Infatti il CONI, non agisce come ente pubblico gestore, ma come ente pubblico concessionario sulle competizioni sportive organizzate e svolte sotto il proprio controllo, ivi comprese le competizioni internazionali, i giochi mondiali, continentali, di area europea ed extraeuropea riguardanti gli sport olimpici.

È importante rilevare che secondo l'orientamento della Comunità europea e della Corte di Giustizia, l'attività commerciale ed industriale non può essere considerata d'interesse generale e dunque non è propria di un'organizzazione di tipo

pubblico. Fa presente che una recentissima sentenza della Corte di Giustizia ha ritenuto di poter ricondurre un ente alla categoria di organismo pubblico in quanto istituito per soddisfare bisogni d'interesse generale non aventi natura industriale o commerciale.

Osserva che la stessa giurisprudenza italiana ha precisato, conformandosi all'orientamento europeo, che « secondo l'accezione comunitaria l'attività industriale e commerciale è estranea all'organismo di diritto pubblico ».

In secondo luogo, occorre considerare il monopolio legale del CONI sugli stessi concorsi pronostici, che si prefigura come diritto speciale o esclusivo che lo Stato ha conferito all'ente pubblico in forza dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Si domanda se il monopolio legale del CONI sui concorsi pronostici è ammissibile sia per il profilo della illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli 41 e 43 della Costituzione, sia per la non conformità alle norme comunitarie ed in particolare in materia di concorrenza recepite dal legislatore nazionale con la legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Rileva che il ruolo monopolista del CONI è previsto anche nel settore delle competizioni che il CONI non organizza e controlla.

Ritiene inoltre che le norme del decreto ministeriale n. 174 del 1998 nella parte riguardante le competizioni sportive non organizzate e controllate dal CONI violino le norme comunitarie in materia di concorrenza e l'articolo 41 della Costituzione tutelato dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

È quindi evidente che il decreto ministeriale n. 174 del 1998 così com'è strutturato affida al CONI di concerto con il Ministero delle finanze un potere discrezionale nella materia delle scommesse ostacolando l'offerta e quindi viola le norme sulla libera concorrenza impedendo l'ingresso di altri operatori diversi da quelli predeterminati dal CONI e dal Ministero delle finanze.

L'articolo 43 della Costituzione non giustifica il monopolio dello Stato sui

giochi e le scommesse, non ravvisandosi nel trasferimento allo Stato di queste imprese, né il fine dell'utilità generale, né il riferimento ai servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio naturale, né infine il carattere di un preminente interesse generale.

Ricorda che l'Autorità garante la libera concorrenza nella sua adunanza dell'8 ottobre 1998 ha deliberato che « la gestione delle attività relative alle scommesse su competizioni sportive organizzate dal CONI è effettuata comunque non oltre il 31 dicembre 1999 ». Parallela-mente l'Autorità ha preso atto delle esigenze di ordine pubblico e di interesse generale rappresentate dal Ministero delle finanze che hanno determinato tale misura come temporanea ed ha invitato a procedere con maggior speditezza verso un assetto maggiormente concorrenziale secondo criteri e modalità operative conformi ai principi della concorrenza sanciti dalla legge n. 287 del 1990, senza peraltro favorire i soggetti già presenti sul mercato della raccolta delle scommesse in virtù dell'affidamento transitorio.

Il deputato Franco FRATTINI (FI) fa presente che la maggior parte delle disposizioni contenute nell'articolato esula in molte parti dall'oggetto e dalle finalità stabilite dalla legge delega e si pone spesso in contrasto con i principi e i criteri direttivi individuati dall'articolo 14 della legge stessa.

La legge Bassanini ha infatti delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti, tra l'altro, a « riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza » (articolo 11, 1° comma, lettera *b*). Tale delega, prorogata dapprima al 31 gennaio 1999 con la legge n. 191 del 16 giugno 1998, è stata recentemente prorogata ulteriormente al 31 luglio 1999 con la legge 8 marzo 1999, n. 50 (cosiddetta legge Bassanini *quater*). L'articolo 14 in particolare ha specificato che nell'attuazione di detta delega il Governo « perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi », atten-

dosi oltre ai principi e ai criteri direttivi individuati alle lettere da *a)* a *f)* dello stesso articolo 14, ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. È pertanto evidente, anche alla luce di quanto espressamente affermato nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge delega (Atto Senato n. 1124), che il riordino del CONI si colloca nella politica generale del Governo e del Parlamento, di riorganizzazione dell'assetto burocratico-amministrativo degli enti pubblici nazionali, semplificandone l'azione, riducendo i costi amministrativi, migliorandone la funzionalità, esaltando il concetto di trasparenza della gestione, attribuendo maggiore flessibilità al potere di autorganizzazione delle amministrazioni. In tali concetti, puntualmente affermati nella citata relazione, si sostanziano essenzialmente i principi generali contenuti nelle leggi citate nel suddetto articolo 14 e ai quali non possono non conformarsi le disposizioni contenute nella decretazione delegata. Fatta questa necessaria premessa occorre notare come le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali non sembrano raggiungere questi obiettivi, né si pongono in linea con i suddetti principi. Infatti, a quanto risulta, nessuna delle proposte avanzate dal CONI per assicurare lo snellimento burocratico o la migliore funzionalità dell'ente è stata recepita nell'articolo, in particolare quelle relative alla possibilità di costituire agenzie o società per azioni da esso controllate per l'esercizio di attività economiche inerenti alle proprie funzioni nonché l'attribuzione della natura di persona giuridica privata agli organi periferici del CONI. Non sono state recepite inoltre le proposte, ispirate al principio della trasparenza dell'azione amministrativa, sia del CONI che delle Federazioni (certificazione dei bilanci, maggiore rigore nell'azione di vigilanza e controllo, eccetera). Lo schema di decreto incide notevolmente su compiti e funzioni del CONI, ridisegnandone completamente

la strutturazione e gli organi, alterando largamente l'assetto organizzativo dello sport italiano, basato sulle libere società sportive e sul volontariato. Anziché snellire e semplificare l'azione dell'ente vengono previste procedure e meccanismi burocratici tali da intralciarne l'attività, ponendo condizioni tali da mettere a rischio la stessa governabilità del CONI, a causa dei contrasti e dei condizionamenti che verrebbero a determinarsi tra i vari organi dell'ente. In particolare emerge l'impressione che tutto l'articolato si ispiri, senza alcuna base nella legge delega, a una ingiustificata logica « punitiva » nei confronti dei presidenti federali, e conseguentemente, del consiglio nazionale del CONI, dei quali verrebbero largamente ridimensionati ruolo e funzioni. Ciò non solo non trova alcuna base nella legge delega, ma non tiene in alcun conto il fatto che i presidenti federali, liberamente eletti dai rappresentanti delle società sportive, sono espressione del principio di assoluta democraticità che è alla base del modello sportivo italiano. Penalizzare il loro ruolo significa intervenire arbitrariamente nel processo di formazione democratica della volontà della base dello sport italiano e ciò non trova alcun fondamento né nella legge, né nella logica delle cose, in quanto si vorrebbe sostituire un sistema che ha ben funzionato per oltre 50 anni con un altro, da inventare, che non ha basi nella realtà e che non offre alcuna garanzia di funzionamento.

Sempre dal punto di vista generale un altro aspetto particolarmente preoccupante è la vistosa riduzione dell'autonomia organizzativa dell'ente, anche ciò in palese contraddizione con i principi della legge delega, già evidenziati in precedenza. Se è vero che l'articolo 2 prevede che « l'organizzazione e il funzionamento del CONI sono regolati dal presente decreto e dallo statuto dell'ente », è altrettanto vero che di fatto lo statuto è ingabbiato in una serie di rigide disposizioni previste dal decreto che ne condizionano fortemente l'ambito e l'operatività, in contrasto evidente con l'articolo 1 della legge n. 138 del 1992, la quale, partendo dal presup-

posto di riconoscere al CONI la caratteristica di ente pubblico indipendente che lo stesso aveva fin dalla sua origine, ha demandato al consiglio nazionale del CONI il potere di stabilire le norme di organizzazione e di funzionamento dell'ente, in deroga alle norme del parastato e nell'osservanza dei principi generali del Titolo I del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Invece nell'articolato già sono comprese tutte le norme relative all'individuazione, alle funzioni e alla composizione degli organi e ai relativi procedimenti elettivi e pertanto il potere di autoregolamentazione del CONI attraverso lo statuto verrebbe sostanzialmente vanificato e ridotto ad un ruolo meramente subalterno e secondario. Il rispetto di tale principio è stato espressamente richiamato nell'ordine del giorno n. 9.3506/B.2, accolto dal Governo, presentato all'Assemblea del Senato il 24 febbraio 1999 e che impegna il Governo « a far sì che il decreto legislativo che ha per oggetto il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano si attenga all'obiettivo del mero riordino dell'ente salvaguardandone l'autonomia, e quindi preservando al CONI il principio di autodeterminazione nella redazione e nell'approvazione dello statuto, nella formazione ed approvazione del bilancio e nella gestione amministrativa ». Invece, secondo quanto previsto nello schema di decreto legislativo non solo lo statuto – di fatto – sarebbe definito nel decreto stesso, ma ogni futura modifica o integrazione dello stesso dovrebbe essere effettuata con provvedimento di carattere legislativo. Ciò rappresenta un notevole passo indietro anche rispetto all'attuale situazione (il vigente statuto è stato infatti emanato con decreto del Presidente della Repubblica). Esiste pertanto il serio rischio di un totale « ingabbiamento » normativo dell'ente, ossia che si verifichi l'esatto contrario di quanto si propone la legge delega, rendendosi, tra l'altro, praticamente inattuabile quanto previsto dallo stesso articolo 2 dello schema di decreto legislativo, ossia che il CONI possa conformarsi tempestivamente ai principi dell'ordinamento in-

ternazionale, « in armonia con le deliberazioni o gli indirizzi emanati dal CIO ». L'adeguamento a tali principi sarebbe infatti possibile solo attraverso specifici provvedimenti legislativi. Alla luce di ciò, si ritiene pertanto che l'intera impostazione del provvedimento debba essere riconsiderata e che debbano essere invece emanate esclusivamente le norme di principio cui lo Statuto del CONI debba attenersi nell'esplicazione della propria autonomia regolamentare e organizzativa. Passando ad esaminare i singoli articoli del provvedimento, fa presente che all'articolo 2, i compiti del CONI, così come individuati dal primo comma, sono notevolmente ridotti rispetto a quelli enunciati agli articoli 2 e 3 della legge n. 426 del 1942. Il riordino dell'ente, secondo la legge n. 59 del 1997, non dovrebbe incidere nella definizione dei compiti del CONI, quanto nel rendere più funzionale l'assetto organizzativo dell'ente. Non viene pertanto adeguatamente sottolineata l'autonomia regolamentare dell'ente, sulla base della vigente legislazione: a tale riguardo sarebbe opportuno un richiamo alla legge n. 138 del 1992. Il termine di 180 giorni per l'adozione dello statuto, previsto al quarto comma, dopo il quale scatterebbe l'obbligo del commissariamento, è talmente breve da configurare, di fatto, un commissariamento annunciato. Non si tiene infatti conto della complessità dell'operazione, che coinvolge necessariamente anche le modifiche di tutti gli statuti federali, da attuarsi attraverso le attuali procedure che richiedono tempi tecnici ben precisi. Inoltre per norme del CIO (articolo 3 – Norme di applicazione degli articoli 31 e 32 – Carta Olimpica) lo statuto del CONI deve essere anche approvato dal CIO. Tale comma pertanto deve essere adeguatamente riformulato. Aggiunge che il comma 5 dell'articolo 2 fa un generico cenno all'organizzazione territoriale del CONI. Il CONI a tale riguardo ha proposto che ai propri organi periferici venga attribuita la natura di persona giuridica privata.

Relativamente all'articolo 3, fa notare che rispetto all'attuale situazione si pre-

vede un nuovo organo: il Comitato nazionale sport per tutti. Inoltre il segretario generale non figura più tra gli organi dell'ente ed è previsto un solo vice presidente rispetto ai due attuali. Aggiunge che viene inoltre previsto, con una evidente violazione dell'autonomia statutaria senza alcun richiamo nella delega, un sistema di incompatibilità per assessori ed eletti degli enti territoriali e addirittura per senatori e deputati, laddove mai, senza una legge formale è stata regolata in modo vincolistico l'ineleggibilità dei membri del Parlamento. Si tratta di una previsione manifestamente lesiva dell'autonomia dell'ordinamento sportivo che deve poter eleggere liberamente chi ritenga più qualificato e, per i parlamentari, manifestamente incostituzionale.

A parte la suddetta lesione del principio dell'autonomia organizzativa dell'ente, tali previsioni non hanno alcun collegamento con gli obiettivi e i principi della legge delega. Al comma 4 viene prevista altresì la costituzione di una Commissione sportiva di garanzia, con il compito di verificare la coerenza dell'attività sportiva con le regole del relativo ordinamento. Tale organo di vigilanza, con poteri così ampi e illimitati, che va ad aggiungersi al collegio dei revisori dei conti, lede gravemente il principio dell'autonomia dello sport, costantemente riconosciuta e tutelata dal legislatore italiano da oltre 50 anni e si pone altresì in contrasto con le norme del CIO a tutela dell'indipendenza dei comitati nazionali olimpici. Il comma 4 dovrebbe essere pertanto soppresso. All'articolo 4, al primo comma si prevede [lettera d)] che oltre agli atleti, anche i tecnici sportivi facciano parte del Consiglio Nazionale del CONI. Tale inserimento, non previsto dalla Carta Olimpica (che fa riferimento soltanto agli atleti), pone seri dubbi di legittimità per incompatibilità, stante la posizione di dipendenti di tali professionisti, che sono controparte delle società sportive e delle Federazioni. Al terzo comma si prevede che il numero degli atleti e dei tecnici che fanno parte del Consiglio Nazionale non deve essere inferiore al 30 per cento dei presidenti

federali che compongono il Consiglio stesso. Senza entrare nel merito della misura di tale percentuale osserva che la materia dovrebbe rientrare nell'autonomia regolamentare dell'ente e che il decreto dovrebbe limitarsi ad enunciare il principio di una adeguata presenza degli atleti (non dei tecnici) in conformità alle disposizioni della Carta Olimpica del CIO.

Relativamente all'articolo 5, fa presente che il Consiglio Nazionale, che attualmente è l'organo più importante del CONI e rappresentativo di tutto l'ordinamento sportivo, da un lato viene allargato alla presenza degli atleti e dei tecnici ma, in contraddizione con questa innovazione, viene totalmente privato delle sue funzioni tipiche: non detta più gli indirizzi e programmi, non approva più il bilancio del CONI (formula un parere), non elegge più la giunta esecutiva.

Ciò avviene, da un lato, mediante il trasferimento di dette funzioni alla giunta e, dall'altro, attraverso la creazione di un collegio elettorale che elegge la giunta stessa ed il presidente del CONI.

Questa impostazione, oltre ad essere lesiva del principio di autonomia organizzativa dell'ente, svuota completamente il ruolo e le funzioni di tale organo che rappresenta la più alta espressione del libero processo democratico che, partendo dalle società sportive di base, configura, attraverso i presidenti federali, il vertice del modello sportivo italiano. Può essere giusto un trasferimento di alcune funzioni dal consiglio alla giunta, nell'ottica dello snellimento burocratico o della migliore funzionalità, ma il consiglio nazionale non può perdere alcune competenze essenziali, quali l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), la definizione degli indirizzi e i programmi, l'elezione della giunta esecutiva.

All'articolo 6, coerentemente con quanto esposto a commento del precedente articolo 3, ritiene che non vi siano motivi, sul piano giuridico e logico, per la partecipazione con diritto di voto del presidente del comitato nazionale sport per tutti alle deliberazioni della giunta concernenti le attività di promozione dello

sport per tutti. Si tratta di una interferenza nell'autonomia dell'ente, che non trova alcun fondamento nelle finalità e nei principi della legge delega. Per gli stessi motivi appare impropria l'indicazione di un numero minimo (tre) di atleti e tecnici sportivi tra i 10 rappresentanti delle Federazioni chiamati a far parte della giunta. Non condivide inoltre, ed appare anzi di dubbia costituzionalità, la previsione, contenuta al comma 4, di ineleggibilità nella giunta dei presidenti federali e degli altri componenti il consiglio nazionale in carica.

All'articolo 7, a seguito della riduzione delle competenze e del consiglio nazionale, operata dall'articolo 5, vengono aumentati considerevolmente i compiti della giunta nazionale al punto da svuotare completamente il ruolo e le funzioni del consiglio nazionale. Ciò appare del tutto ingiustificato in quanto squilibra l'assetto organizzativo dello sport italiano, introducendo elementi di destabilizzazione e di possibile ingovernabilità nel quadro di una incomprensibile logica punitiva nei confronti dei presidenti federali, che compongono il consiglio nazionale. Quanto poi all'articolo 8, fa notare la ingiustificata e assurda norma di sbarramento contenuta nel comma 2, in base alla quale possono essere eleggibili alla carica di presidente del CONI tutti i tesserati o ex tesserati di federazione, ma non i presidenti di federazione e gli altri componenti del consiglio nazionale in carica.

A parte i dubbi sulla costituzionalità di tale norma che opererebbe una discriminazione evidente, non si comprendono i presupposti logici e giuridici di una tale previsione, se non inquadrandola in un intervento di carattere prettamente politico, tendente ad azzerare l'attuale composizione degli organi dell'ente. Se lo scopo è quello di evitare il verificarsi della situazione « controllore-controllato » è sufficiente a tal fine prevedere l'incompatibilità tra le cariche di presidente federale e di membro della giunta del CONI.

Anche l'articolo 9 si pone nella medesima logica che ha ispirato i precedenti articoli, di svuotamento delle funzioni del

consiglio nazionale e di interferenza nell'assetto organizzativo dell'ente e nella sua autonomia regolamentare.

Con la creazione di un collegio elettorale (composto da oltre 200 persone) si creerebbe un meccanismo farraginoso e potenzialmente destabilizzante per la governabilità dell'ente, in netto contrasto con le finalità e i principi della legge delega.

Tale norma inoltre si pone in contrasto con le disposizioni della Carta Olimpica le quali stabiliscono (articolo 3 – Norme di applicazione regole 31-32) che « i membri dell'organo esecutivo di un Comitato Nazionale Olimpico devono essere rinnovati almeno ogni quattro anni, nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale... », ossia da parte del Consiglio Nazionale.

Se lo scopo che si intende perseguire è quello di attenuare la « connessione » fra Consiglio Nazionale e Giunta, si potrebbe ottenere lo stesso risultato attraverso un congruo allargamento della composizione del consiglio nazionale, quale naturale base elettorale della giunta stessa. A tal fine si potrebbe ipotizzare di integrare il consiglio nazionale elettivo con la presenza dei seguenti soggetti: *a)* i presidenti italiani di federazioni sportive internazionali; *b)* i presidenti regionali del CONI; *c)* gli atleti, o i capitani delle squadre, vincitori di medaglie d'oro agli ultimi giochi olimpici estivi e invernali; *d)* gli atleti vincitori di medaglie d'oro in diverse edizioni dei giochi olimpici o dei giochi paraolimpici per gli atleti disabili; *e)* un atleta, con i maggiori titoli sportivi, per ogni Federazione olimpica e non olimpica che non abbia ottenuto le medaglie di cui alle precedenti lettere *c)* e *d)*.

Relativamente all'articolo 10, osserva che tale norma incide profondamente nel quadro delle competenze esclusive spettanti alle regioni e agli enti locali, in materia di promozione delle attività sportive e ricreative, come fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e confermate recentemente dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Ritiene pertanto che tale materia, che comporta risvolti anche di rilievo costituzionale re-

lativi al decentramento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali, non possa essere legittimamente affrontata nell'ambito di un decreto legislativo volto al riordino degli enti pubblici nazionali. Propone pertanto di sopprimere detto articolo.

L'articolo 12, poi, incide pesantemente nell'autonomia regolamentare dell'ente. Il Segretario Generale non è più organo del CONI e perde quindi la caratteristica tipica di essere l'elemento di raccordo tra organo politico e struttura amministrativa, elemento questo di primaria importanza per le funzioni che i Segretari Olimpici svolgono nell'ambito sportivo internazionale. Tra i requisiti richiesti, viene accentuato quello del possesso di una pregressa esperienza nell'apparato burocratico e amministrativo o manageriale piuttosto che il possesso dei requisiti richiesti dall'appartenenza all'ordinamento sportivo internazionale, con un dettaglio normativo che dovrebbe essere invece demandato allo statuto del CONI. Relativamente all'articolo 14, fa presente che per la privatizzazione delle federazioni non viene previsto alcun accorgimento giuridico volto a salvaguardare la potestà regolamentare, autoritativa e disciplinare delle stesse, nonché la posizione di preminenza ed unicità prevista dalla Carta Olimpica rispetto ad altre organizzazioni similari. A tale scopo sarebbe opportuno prevedere espressamente che le federazioni partecipino della natura pubblica del CONI nell'esercizio delle potestà regolamentari e disciplinari nei limiti indicati dallo Statuto.

Inoltre il comma 1 prevede che alle federazioni partecipino, oltre alle società e alle associazioni sportive, anche singoli tesserati. Ciò è in contrasto con il peculiare assetto organizzativo dello sport italiano basato sulle società e associazioni sportive. Occorre infatti sottolineare che le federazioni si configurano civilmente come associazioni di secondo livello, ossia come associazioni di associazioni sportive, e non come associazioni di tesserati.

Relativamente all'articolo 15, osserva che il comma 2, soprattutto in quanto

riferito a soggetti di natura privatistica, rappresenta un'indebita ingerenza organizzativa delle federazioni. Non può essere prevista una percentuale minima (trenta per cento) di atleti e tecnici nei consigli federali ma, al più, potrebbe essere enunciato un principio volto a garantire un'adeguata presenza degli atleti (non dei tecnici per i motivi esposti a commento degli articoli 4 e 6) negli organi federali. Il comma 3 è di problematica attuazione. Le federazioni dovrebbero modificare i propri statuti entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto per adeguarli ai principi contenuti nel decreto stesso e nel nuovo statuto del CONI. Il CONI però ha centottanta giorni di tempo per varare il nuovo statuto. Quindi le federazioni, nel caso in cui il CONI riesca a rispettare tale termine, potrebbero avere solo sei mesi di tempo per modificare i propri statuti, pena il commissariamento. Anche in questo caso si tratta in sostanza di commissariamenti « annunciati ». L'articolo 16 non risolve il grave problema del personale delle federazioni, per il quale il CONI aveva sottolineato l'assoluta necessità di prevedere norme di adeguata tutela. Il personale CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali che non accetti il trasferimento alla federazione dovrebbe tornare al CONI, ma evidentemente sarebbe messo in mobilità. Ciò comporterebbe che le Federazioni sportive nazionali dovrebbero assumere nuovo personale e che quello esistente andrebbe licenziato o, gravando sul bilancio pubblico, collocato in altre amministrazioni. Anche tale ipotesi si pone pertanto in netto contrasto con i principi e le finalità della legge delega.

All'articolo 17 si prevede che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della normativa, gli organi elettivi dell'ente vengano nuovamente eletti secondo le nuove regole pena il commissariamento dell'ente. Sempre entro i primi centottanta giorni, e sempre pena il commissariamento, il CONI dovrebbe approvare un nuovo statuto, per altro di difficile emanazione, atteso che l'articolato predisposto dal Ministro non detta alcun principio a

cui dovrebbe ispirarsi la norma regolamentare. Tali disposizioni prevedono tempi di attuazione talmente ristretti da rivelarsi praticamente inattuabili. Infatti per ricostituire gli organi secondo le nuove regole, occorrerà in primo luogo che il Consiglio Nazionale del CONI impartisca una direttiva affinché nei consigli federali siano presenti atleti e tecnici (in misura pari al 30 per cento dei componenti). Per assicurare tale presenza le federazioni dovranno quindi prevedere un procedimento elettorale che porti alla elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nei consigli federali, i quali, a loro volta, dovranno eleggere i loro rappresentanti nel Consiglio Nazionale del CONI. Analoga procedura dovrà essere seguita per la convocazione del collegio elettorale che dovrà eleggere il presidente del CONI e i componenti della giunta. È di tutta evidenza che in centottanta giorni non si potranno effettuare tutti questi adempimenti. Si propone pertanto di far decorrere le nuove regole dalla scadenza naturale degli attuali organi (Giochi Olimpici del 2000), consentendosi così agli stessi di portare a termine la programmazione olimpica e di impostare il piano di risanamento economico dell'ente, connesso alla crisi dei concorsi pronostici.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi-l'Ulivo) fa presente che lo sport e il mondo degli sportivi in questi cinquanta anni, ovvero da quando è stato costituito il CONI sotto il regime fascista, è molto cambiato. Lo sport è cresciuto come è cresciuta la società differenziandosi, moltiplicandosi, trasformandosi. La grande diffusione del fenomeno sportivo rappresenta un aspetto positivo della società moderna. Anche in Italia esso ha conosciuto uno sviluppo eccezionale, che però si è accompagnato a peculiarità d'assetto che ne hanno fatto un modello unico.

D'altro canto i successi notevoli che anche di recente lo sport italiano ha avuto in campo agonistico ai massimi livelli, non possono far dimenticare alcune generazioni del fenomeno sportivo che vanno

esaminate e corrette. Non da oggi, ma da quasi trenta anni, si è preso atto che sport non è solo sinonimo di sport competitivo e agonistico, si è fatto avanti negli anni un mondo di attività ricreativa e di intrattenimento fondate sull'esercizio fisico e la pratica sportiva. Si va affermando nella cultura contemporanea un nuovo ruolo dello sport e dell'attività fisica in genere come parte integrante di un percorso di crescita anche spirituale della persona che tiene conto delle implicazioni del rapporto fra mente, corpo e ambiente circostante. Da tempo si è osservato che la diffusione degli impianti e delle attività sportive di tipo agonistico o ricreativo, non sono affatto omogenee sul territorio nazionale, ma anzi conoscono squilibri molto gravi, e si pongono molto al di sotto delle medie di altri paesi europei. Dati recenti indicano che il rapporto impianti-popolazione è in Svizzera e Germania quattro volte il nostro, e nella stessa Francia almeno doppio. In ambito nazionale gli impianti disponibili nel sud sono meno della metà della media nazionale (la quale come si è visto è a sua volta comunque più bassa dei paesi citati). Va peraltro aggiunto che dati ancora più preoccupanti emergono se l'indagine viene mirata ai cosiddetti « impianti di base » destinati ad attività sportiva primaria di massa.

Il rapporto tra i principali attori dello sport ed il chiarimento dei ruoli e delle funzioni nel sistema sportivo italiano non devono far trascurare l'esigenza più vasta e generale quale quella di creare un sistema di norme quadro che favorisca la diffusione dell'attività sportiva in una condizione di libertà coinvolgendo tutte le responsabilità istituzionali competenti.

Da queste considerazioni, unite a un'analisi serena dell'intreccio di competenze e di compiti attualmente esistenti (fra Stato, enti pubblici, CONI, enti di promozione sportiva) nasce l'opportunità, riconosciuta da un arco vastissimo di forze interne ed esterne al mondo sportivo, di procedere a un riordino del settore.

Segnala alcuni principi guida da seguire in sede di riordino del settore: a)

riconoscimento dell'importanza degli atleti, delle società, delle associazioni sportive prevedendo, con sistemi democratici, la possibilità di poter esser parte del sistema istituzionale sportivo; *b*) unitarietà del fenomeno sportivo e dell'indirizzo generale in materia garantita da un rapporto da un lato del Parlamento nei confronti del Governo, dall'altro d'un apposito comitato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali nei confronti del CONI, degli enti locali e dell'associazionismo sportivo; *c*) individuazione dei principi che dovranno sovrintendere allo sviluppo ed alla organizzazione delle attività sportive-motorie nella scuola e nelle forze armate; *d*) sistema di garanzia del più corretto impiego e distribuzione dei fondi pubblici spesi per lo sport ai vari livelli affidato a un comitato di garanti cui tutti gli enti pubblici o privati i quali percepiscono finanziamenti pubblici sono tenuti a rispondere limitatamente all'impiego dei fondi medesimi; *e*) codificazione di un sistema misto fondato sull'armonica convivenza di soggetti pubblici e privati ed espressa previsione e regolamentazione degli organi di consulenza tecnica per i vari momenti di decisione pubblica in materia sportiva (progettazione localizzazione, costruzione e gestione impianti); *f*) attribuzione al CONI dello status di ente privato di interesse pubblico al fine di assicurarne la necessaria duttilità ed elasticità di funzionamento, con particolare riferimento all'inquadramento e alla gestione del personale, dove il CONI deve assolvere essenzialmente la funzione di federazione delle federazioni proiettata verso la quadriennale competizione olimpica; *g*) previsione di criteri automatici di assegnazione dei finanziamenti sulla base degli indirizzi di massima del Parlamento e di quelli generali del comitato per la programmazione sportiva.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro UPD) fa presente che il provvedimento in esame non chiarisce quale sia la funzione dello sport. Segnala due ordini di problemi. In primo luogo non appare chiaro se il primato vada riconosciuto allo

sport come attività formativa o alla competizione sportiva di tipo nazionale. Reputa necessario precisare quale sia l'interesse pubblico che giustifica l'esistenza di un ente di diritto pubblico che si occupi dello sport. Se in tale ambito sussiste un interesse della collettività allora si giustifica l'esistenza di un interesse pubblico. In secondo luogo, reputa necessario chiarire il rapporto tra settore pubblico e settore privato. A tal proposito fa presente che l'esistenza di una struttura pubblica quale è il CONI dovrebbe comportare la natura pubblicistica anche dei restanti settori del mondo sportivo. Se al contrario si ritiene che le funzioni in materia di sport siano di interesse privato, non si comprende il motivo per cui esista un ente di diritto pubblico. Conclude condividendo le considerazioni dell'onorevole Frattini in merito alla commissione nazionale sport per tutti.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato Paola MANZINI (DS-U) sottopone alla Commissione il problema relativo alle procedure e alla modulistica definiti dalla normativa vigente in ordine alla documentazione dei rifiuti prodotti dalle aziende. Osserva a tal proposito che a tutt'oggi le aziende sono chiamate a compilare diversi moduli per accertare la quantità di rifiuti emessi con un costo calcolato intorno ai 1400 miliardi. Si domanda se non sia possibile introdurre anche in tale settore ai fini di uno snellimento procedurale il sistema dell'autocertificazione. Pur comprendendo che la questione sottoposta non rientra nella stretta competenza della Commissione, che non si è occupata direttamente di tale problematica, reputa opportuno esaminare la questione nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione della riforma ammini-

strativa riconosciute dalla legge n. 59 del 1997 alla Commissione medesima.

Il senatore Massimo WILDE (Lega Nord-Padania Ind.) concorda con le osservazioni dell'onorevole Manzini.

Il deputato Luciano CAVERI, *presidente*, fa presente la necessità di sottoporre la questione segnalata dall'onorevole Manzini all'attenzione dell'Ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL DEPUTATO
ANTONIO DI BISCEGLIE, RELATORE**

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ritenuto che esso dà attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che pertanto appare necessario inserire un riferimento espresso a tale disposizione nel preambolo del decreto;

verificato che il provvedimento si inserisce nella serie di interventi normativi in merito all'ordine ed alla sicurezza pubblica e fa seguito ai protocolli d'intesa stipulati tra i prefetti e i sindaci dei maggiori comuni;

ritenuto che occorre mantenere la natura del comitato quale organo di consulenza del prefetto nell'attuale impianto normativo;

rilevata l'opportunità di una riforma organica della legge n. 121 del 1981 entro cui far rientrare la nuova eventuale funzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di riconoscerlo come organo di concertazione delle politiche di pubblica sicurezza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Sostituire al punto b) le parole da « La convocazione... » fino a « ordine del giorno del comitato » con le seguenti: « Per la trattazione delle questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale, su richiesta del sindaco del comune capoluogo di provincia è integrato ove occorra l'ordine del giorno del comitato. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione delle medesime questioni ».

2) Al punto b) sostituire l'espressione « Il prefetto può convocare » con l'espressione « Il prefetto convoca ».

3) Aggiungere alla fine del punto b) le seguenti parole: « I sindaci degli altri comuni interessati possono comunque chiedere di essere auditi dal comitato, qualora abbiano questioni da trattare riferibili ai loro ambiti territoriali nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

4) Si riconosca al comitato la facoltà di convocare periodicamente la conferenza provinciale in materia di ordine e sicurezza pubblica per rafforzare gli elementi di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nella affermazione del diritto alla sicurezza.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Al numero 1) dopo le parole: su richiesta del sindaco capoluogo di provincia inserire le seguenti parole: e nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano anche su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale.

1. Pinggera.

Al punto 1) della proposta di parere prevedere che la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia o il presidente della giunta provinciale.

2. Pistelli.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ritenuto che esso dà attuazione all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 e che pertanto appare necessario inserire un riferimento espresso a tale disposizione nel preambolo del decreto;

verificato che il provvedimento si inserisce nella serie di interventi normativi in merito all'ordine ed alla sicurezza pubblica e fa seguito ai protocolli d'intesa stipulati tra i prefetti e i sindaci dei maggiori comuni;

ritenuto che occorre mantenere la natura del comitato quale organo di consulenza del prefetto nell'attuale impianto normativo;

rilevata l'opportunità di una riforma organica della legge n. 121 del 1981 entro cui far rientrare la nuova eventuale funzione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di riconoscerlo come organo di concertazione delle politiche di pubblica sicurezza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Al punto a) che modifica il comma 2 dell'articolo 20 della legge 1° aprile

1981, n. 121, sostituire le parole « dal sindaco del comune capoluogo di provincia » con le seguenti « dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia delle aree metropolitane individuate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e delle leggi regionali ».

2) Al punto b) sostituire le parole « dopo il quarto comma » con le parole « dopo il secondo comma ».

3) Sostituire al punto b) le parole da « La convocazione ... » fino a « ordine del giorno del comitato » con le seguenti: « Per la trattazione delle questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale, su richiesta del sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane, è integrato ove occorra l'ordine del giorno del comitato. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia delle aree metropolitane per la trattazione delle medesime questioni ».

4) Al punto b) aggiungere dopo le parole « l'ordine del giorno del comitato. » le seguenti « Il sindaco del comune capoluogo di provincia e, relativamente alle province autonome di Trento e Bolzano, il presidente della giunta provinciale partecipano alle sedute del comitato quando, anche su sua richiesta, sono poste all'ordine del giorno questioni di rilevante

interesse per la sicurezza della comunità locale e per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale ».

5) Al punto *b*) sostituire l'espressione « il prefetto può inoltre convocare anche i sindaci degli » con l'espressione « il prefetto convoca i sindaci di ».

6) Aggiungere alla fine del punto *b*) le seguenti parole: « I sindaci degli altri comuni interessati possono comunque chiedere di essere auditi dal comitato, qualora abbiano questioni da trattare riferibili ai

loro ambiti territoriali nelle materie dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

7) Aggiungere alla fine del punto *b*) le seguenti parole « Sono istituite le conferenze provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convoca periodicamente, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, anche su sua richiesta, le conferenze provinciali per rafforzare gli elementi di coinvolgimento delle istituzioni e della comunità nella affermazione del diritto alla sicurezza e per esprimere gli indirizzi su tale materia ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

b) rilevato che l'esigenza di una riforma dell'AIMA appare indifferibile per dare certezza ed efficienza al sistema che regola gli interventi sui mercati comunitario e nazionale e in base al quale è articolato l'impianto della politica agricola comune;

c) considerato che appare indispensabile provvedere ad un recupero di efficienza da perseguire mediante la trasformazione della struttura amministrativa e l'adeguata valorizzazione delle risorse professionali, e che la costituzione dell'AGEA realizza il cosiddetto decentramento funzionale che consiste nell'attribuzione ad aziende ed agenzie dei compiti di esercizio di pubblici servizi affidando al nuovo ente pubblico lo svolgimento di funzioni relevantissime non solo per la mole ingente di mezzi finanziari che l'Agenzia è chiamata a gestire, ma anche perché tali funzioni vengono chiaramente e formalmente definite, consentendo di superare dubbi ed incertezze che così pesantemente hanno condizionato l'esistenza dell'AIMA;

d) rilevato che occorre chiarire l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo di intervento, definendo compiutamente i rapporti tra Agenzia e organismi pagatori istituiti a livello regionale, e che occorre salvaguardare il ruolo di organismo di intervento espletato dall'Ente Nazionale Risi;

e) tenuto conto dell'improcrastinabilità di una revisione dei meccanismi di erogazione degli aiuti comunitari esistenti all'interno del Paese al fine di evitare ostacoli che hanno originato ritardi e rilievi da parte dell'Unione europea;

f) rilevato che le disfunzioni, gli errori, le vertenze giudiziarie ed il vasto contenzioso amministrativo che hanno pesantemente segnato la gestione dell'AIMA sono dovute non solo all'inadeguata struttura interna di tale azienda, ma anche a procedure poco trasparenti e lunghe, alla carenza di strumenti conoscitivi e di controlli adeguati, all'intempestività ed inaffidabilità delle informazioni di base raccolte e sulle quali deve essere formata la corretta gestione nei settori di intervento;

g) considerato che col decreto legislativo si superano i limiti e le disfunzioni, anche normative, registrate prevedendo in modo puntuale e completo le funzioni ed i campi di intervento affidati all'AGEA, fornendo a ciascuno degli organismi gestionali previsti gli strumenti ed il potere di intervento, consentendo agli stessi soggetti il diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia e delle regioni, diffondendo fra tutti i soggetti interessati i risultati delle attività svolte, prevedendo procedure snelle e rigorose tali da non consentire dubbi in ordine all'attribuzione delle responsabilità gestionali, né sovrapposizione di compiti tra enti, strutture, uffici, attuando — infine — in modo compiuto quei principi di completezza, di efficienza ed economicità,

di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, di responsabilità, di autonomia organizzativa e regolamentare che costituiscono non solo i vincoli normativi previsti dall'articolo 4 della citata legge 59, ma le basi stesse cui deve ispirarsi la difficile azione di riforma delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese;

h) valutato positivamente il processo di decentramento regionale degli organismi pagatori da realizzarsi con la corrispondente assunzione da parte dell'AGEA delle funzioni di coordinamento e di responsabile nei confronti dell'Unione europea;

i) valutato positivamente il ruolo di coordinamento riservato all'Agenzia che consente di promuovere la prevista applicazione armonizzata della normativa comunitaria mediante l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle procedure istruttorie e di controllo effettuate dagli organismi pagatori, con la possibilità di dare corso a poteri sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi;

l) tenuto conto che la riforma deve avvenire in modo da evitare che vi sia dispersione di risorse ed esperienze e che favorisca forme di mobilità;

m) considerato altresì che la trasformazione dell'AIMA deve avvenire mediante razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza del Ministero per le politiche agricole, escludendo rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e, comunque, limitando il numero dei relativi componenti;

n) considerato che l'istituzione dell'AGEA nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità e condizioni;

o) rilevato che lo schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA e di istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura è elaborato sulla base del combinato disposto della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 143 del 1997 ed, in particolare, è adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*,

della citata legge n. 59 del 1997, che consente al Governo di emanare decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

p) considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare giustificato da effettive esigenze ed è conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

q) rilevato che il testo del decreto legislativo prospetta una riforma organica che è volta alla realizzazione di un processo di ristrutturazione basato su soluzioni di decentramento regionale e di coordinamento centrale che si conciliano con l'attuazione di un processo di trasferimento del personale atto ad evitare penalizzazioni;

r) preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento è stata prospettata l'ipotesi di strutturare la nuova agenzia come un ente pubblico economico in luogo dell'ente di diritto pubblico, che si rimette all'attenzione del Governo;

s) preso atto dei rilievi avanzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota del 19 aprile 1999 e condivisi dalla Commissione in merito alla proroga dell'affidamento al SIAN di servizi di rilevamento dati senza un preciso termine per lo svolgimento di procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei relativi appalti;

t) rilevato che l'attuazione della riforma complessiva comporta lo svolgimento di procedure che richiedono l'adozione di numerosi adempimenti normativi, sui quali potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore;

u) preso atto delle osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 3, aggiungere dopo le parole « sede legale in Roma » le

seguenti « fatte salve le diverse determinazioni statutarie di cui al comma 1 dell'articolo 10 »;

2. sia indicato con più precisione il contenuto del decreto del Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da raccordare le disposizioni dello stesso comma 2 con quelle del comma 3 ai fini della definizione delle modalità e procedure per il riconoscimento degli enti pagatori;

3. sia esplicitato meglio l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo pagatore, a tale fine coordinando il testo dell'articolo 3, comma 4, con gli articoli 5, comma 5, 10 comma 4, 12, comma 5;

4. gli organismi di cui all'articolo 3, comma 4, possono essere istituiti anche con la forma giuridica di consorzi o società a capitale misto;

5. si chiarisca che gli interventi previsti all'articolo 4, comma 2, lettera *a*) devono riferirsi a situazioni di difficoltà non strutturali in quanto relativi a periodi temporalmente circoscritti;

6. all'articolo 4, comma 2, lettera *b*) aggiungere dopo la parola « italiano » la parola « anche »;

7. sia riformulato l'articolo 4, comma 4, in modo da chiarire i termini dell'informativa che il ministro deve dare al Parlamento sulla relazione dell'Agenzia;

8. all'articolo 5, comma 4, sostituire l'espressione « basati sull'impiego del telerilevamento » con l'espressione « effettuati mediante telerilevamento »;

9. sia adeguato il riferimento temporale di cui all'articolo 6, comma 7, relativo al trasferimento del regime pensionistico e all'avvio del pagamento delle pensioni da parte dell'INPDAP;

10. siano coordinati i tempi di approvazione del bilancio preventivo dell'AGEA con quelli di approvazione della manovra di finanza pubblica, atteso che il bilancio dell'Agenzia dipende in buona

parte dai finanziamenti statali, a tal fine modificando le disposizioni dell'articolo 8, comma 1;

11. siano aggiornati i riferimenti normativi indicati all'articolo 8, comma 4, tenendo conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 1998, ad eccezione dell'articolo;

12. sia previsto un termine per l'approvazione del regolamento del personale dell'AGEA di cui all'articolo 10, comma 3, che sia ricordato con i tempi previsti all'articolo 6, comma 1 e 4, per il trasferimento del personale dell'AIMA all'AGEA ovvero alle regioni e sia previsto di sentire le organizzazioni sindacali nella predisposizione dei criteri e delle procedure da parte del ministro per le politiche agricole, di cui al comma 1 dell'articolo 6;

13. siano sostituite, all'articolo 11, comma 2, le parole: « controlli sulle erogazioni » con le seguenti « controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni »;

14. siano coordinati le procedure e i tempi di passaggio delle funzioni dal commissario liquidatore al consiglio di amministrazione in modo da consentire il compimento degli atti urgenti e non differibili;

15. sia introdotto all'articolo 12, comma 3, un termine limitato entro il quale avviare le procedure di gara per i contratti relativi allo sviluppo, al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA;

16. si sostituisca il testo dell'articolo 14 con il seguente: « Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si provvede, in merito alle funzioni e attribuzioni che non siano già da esse esercitate sulla base delle norme di attuazione, al trasferimento delle competenze di cui al presente decreto con ulteriori norme di attuazione da emanare tempestivamente. Per le province autonome di Trento e Bolzano resta

fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 »;

17. si preveda all'interno del comitato di cui all'articolo 13, costituito presso il Ministero del tesoro, anche la presenza di funzionari regionali che abbiano idonea qualificazione professionale per i compiti

di certificazione. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di attribuire, nell'ambito del processo di decentramento avviato dalla legge n. 59 del 1997 anche alle regioni a statuto ordinario i compiti di certificazione nei limiti in cui ciò è reso possibile dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.